

ALLEGATO 'A' ALL'ATTO REP. 215463/54727

STATUTO SOCIALE

Articolo 1 – Denominazione

- 1.1 È costituita una società per azioni denominata: "eVISO S.p.A."

Articolo 2 – Sede

- 2.1 La società ha sede nel comune di Saluzzo.
- 2.2 Con decisione dell'organo amministrativo, possono essere istituiti e soppressi, anche all'estero, uffici direzionali e operativi, filiali, succursali, agenzie, stabilimenti o unità locali, produttive e direzionali, comunque denominate; compete ai soci la decisione di istituire, modificare o sopprimere sedi secondarie.

Articolo 3 – Domicilio

- 3.1 Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore, per i loro rapporti con la società, è quello che risulta dai libri sociali.

Articolo 4 – Oggetto

- 4.1 La società ha per oggetto:
- acquisto, vendita, distribuzione, importazione ed esportazione, dispacciamento e commercializzazione, anche su sistemi multilaterali di negoziazioni e mercati regolamentati, di commodities fisiche come ad esempio, senza limite di completezza: energia elettrica e termica, gas naturale, mele, frutta, grano, mais, soia, cereali, acqua, sia ai clienti finali sia ai clienti reseller;
 - studio, ottimizzazione, sviluppo e vendita, noleggio e locazione di piattaforme, programmi e servizi per la gestione, l'efficientamento, monitoraggio e controllo del consumo, e della produzione e della distribuzione delle commodities fisiche;
 - acquisto, vendita, distribuzione, importazione ed esportazione, dispacciamento e commercializzazione di sistemi di mobilità elettrica;
 - studio, progettazione, costruzione, acquisto e gestione di centrali per l'accumulazione e produzione di energia generata da qualsiasi fonte;
 - studio, ottimizzazione, sviluppo e vendita, noleggio e locazione di prodotti, programmi e servizi per la gestione, l'efficientamento energetico, monitoraggio e controllo del consumo, e produzione e distribuzione di energia elettrica, termica eccetera.
- 4.2 La società potrà altresì:
- compiere tutte le attività concernenti lo studio, ottimizzazione e sviluppo di piattaforme di "intelligenza artificiale", "machine learning", costruzione e strutturazione di "data lake", sviluppo di sistemi di "deep learning" e di "algoritmi decisionali" atti a creare valore nel segmento delle commodities fisiche;
 - compiere tutte le attività concernenti "Demand Response", "Smart Grid" e "Demand Side Management" e le reti intelligenti di energia;

- partecipare a progetti di finanziamento locali, regionali, nazionali, europei ed internazionali per la ricerca, sviluppo e promozione dell'oggetto sociale e di rami di ricerca ad esso collegati;
- acquistare delle fonti primarie di energia e svolgere tutte le attività connesse alla produzione di energia;
- acquistare delle fonti primarie di commodities;
- sviluppare servizi energetici in generale, ed in particolare ricercare fonti energetiche alternative e sistemi atti al miglioramento delle fonti energetiche esistenti; introdurre pratiche e modelli di innovazione sostenibile nelle imprese e nelle istituzioni per accelerare una trasformazione positiva dei paradigmi economici, di produzione, consumo e culturali, in modo che tendano verso la sistematica rigenerazione dei sistemi naturali e sociali;
- sviluppare e commercializzare alle imprese servizi software, dati, informatici, hardware e gestionali per l'ottimizzazione delle opportunità;
- costituire, gestire, avere partecipazioni in consorzi per l'autoproduzione, acquisto e commercializzazione di energia;
- gestire in concessione da enti privati o pubblici i servizi energetici (elettrici, termici, eccetera), i servizi tecnologici (illuminazione pubblica, riscaldamento, comunicazione, eccetera);
- operare anche nel settore delle comunicazioni, telecomunicazioni, informatica e nei servizi multimediali ed interattivi; nel settore delle strutture e reti che offrono servizi urbani sul territorio (sistemi efficienti di utenza, distribuzione locale, punti di ricarica, eccetera);
- espletare tutte le attività concernenti la razionale gestione delle risorse energetiche locali, attraverso il miglioramento dell'efficienza energetica nonché le iniziative di ricerca finalizzate allo sfruttamento delle condizioni ottimali di approvvigionamento energetico, anche per le piccole e medie imprese;
- fare attività di ricerca in proprio e collaborazione con le Università, con Centri di Ricerca Pubblici e Privati;
- nell'ambito della formazione e della dedizione alla crescita personale e professionale del tessuto sociale locale, la società potrà avviare progetti per la promozione e la diffusione dell'istruzione e della formazione continua, dalla formazione di base all'istruzione altamente specializzata, come motore di crescita personale e professionale e di sviluppo sostenibile della società, del tessuto economico locale e del contesto nel quale opera, anche attraverso borse di studio; nonché promuovere eventi culturali nel territorio.

Ai fini del raggiungimento del proprio oggetto sociale, la società opererà in modo responsabile, sostenibile – anche nel rispetto delle filiere – e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni e attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse anche mediante la collaborazione e la sinergia con fondazioni, organizzazioni non-profit e enti simili il cui scopo sia allineato e sinergico con quello delle società, per contribuire al loro sviluppo e amplificare l'impatto positivo del loro operato.

4.3 La società potrà, nei limiti di legge, compiere ogni operazione commerciale, locativa, finanziaria, mobiliare, immobiliare e di credito che riterrà utile per il conseguimento dei fini sociali nonché assumere e concedere agenzie, commissioni, rappresentanze e mandati di società nazionali ed estere

sempre nell'ambito del perseguimento dei fini sociali.

Potrà eseguire ogni tipo di investimento finanziario atto a conservare, preservare e rivalutare la propria disponibilità liquida presente e futura.

Potrà partecipare alla costituzione o entrare nel capitale sociale di società, start-up anche innovative consorzi o enti di qualsiasi genere sia in Italia che all'estero, assumendo, non a scopo di collocamento, partecipazioni od interessenze in dette o in altre società costituite. Quanto, sopra sia in enti con fini di lucro e non.

Potrà assumere mutui passivi, con o senza ipoteche, prestare fideiussioni, avalli o garanzie in genere nell'interesse di soci non amministratori o di terzi, ottenere o concedere marchi o brevetti o altri beni immateriali; il tutto purché non nei confronti del pubblico e purché tali attività vengano svolte in misura non prevalente rispetto a quella che costituisce l'oggetto sociale.

Restano infine tassativamente escluse le operazioni di raccolta del risparmio e di credito al consumo, nonché tutte quelle funzioni ed attribuzioni riservate dalle leggi vigenti agli iscritti negli albi e negli organi professionali e speciali, nonché quelle attività vietate dalla presente e futura legislazione. Tutte le attività devono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme di legge inderogabili.

Articolo 5 – Durata

- 5.1 La durata della società è stabilita sino al 31 dicembre 2060, salvo proroga o anticipato scioglimento.

Articolo 6 – Capitale. Azioni. Dati identificativi degli azionisti

- 6.1 Il capitale sociale è determinato in €. 369.924,39 (trecentosessantanove milanovecentoventiquattro virgola trentanove) ed è diviso in n. 22.257.828 azioni ordinarie (le "Azioni Ordinarie"); e n. 2.403.798 azioni a voto plurimo aventi le caratteristiche di cui al successivo articolo 6-bis (le "Azioni a Voto Plurimo"). Tutte le azioni vengono emesse senza indicazione del valore nominale nei titoli e nello statuto, per cui le disposizioni di legge o del presente Statuto che ad esso si riferiscono si applicano con riguardo al valore che si ottiene suddividendo l'importo dell'intero capitale per il numero complessivo delle azioni in circolazione (le "Azioni").
- 6.2 – Le Azioni hanno uguale valore. Ogni Azione Ordinaria dà diritto ad un voto ed è indivisibile; il caso di comproprietà è regolato dall'art. 2347 del Codice Civile.
- 6.3 – Le Azioni sono nominative, indivisibili e sono sottoposte al regime di dematerializzazione ai sensi della normativa vigente e immesse nel sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari di cui agli artt. 83-bis e seguenti del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 come successivamente modificato (il "TUF").
- 6.4 – La società può emettere, ai sensi della legislazione di tempo in tempo vigente, categorie speciali di azioni fornite di diritti diversi, anche per quanto concerne l'incidenza delle perdite, determinandone il contenuto con la deliberazione di emissione, nonché strumenti finanziari partecipativi.
- 6.5 – La qualità di azionista costituisce, di per sé sola, adesione al presente Statuto.
- 6.6 – In caso di aumento di capitale, le Azioni di nuova emissione potranno essere

liberate anche mediante conferimenti in natura.

- 6.7 – L'assemblea della società può attribuire, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, la facoltà al Consiglio di Amministrazione di aumentare il capitale sociale, in una o più volte, fino ad un ammontare determinato e per un periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione assembleare di delega.
- 6.8 L'assemblea riunitasi in sede straordinaria in data 27 ottobre 2025 ha deliberato di attribuire al Consiglio di Amministrazione la delega, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, di aumentare, in una o più volte, a pagamento e/o in via gratuita e in via scindibile, il capitale sociale, con o senza warrant, sia in opzione ai soci ai sensi dell'art. 2441, comma 1, del codice civile sia a terzi, con esclusione o limitazione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, quarto, primo e secondo periodo, quinto e ottavo comma, del codice civile, per un importo massimo complessivo di euro 70 milioni, comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, da esercitarsi entro il 27 ottobre 2030 e, tra l'altro, di stabilire, nel rispetto delle procedure richieste dalle disposizioni normative e regolamentari di volta in volta applicabile, nonché dei limiti sopra indicati, il prezzo di emissione (comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo) delle azioni e, in generale, ogni più ampia facoltà di definire termini, modalità e condizioni dell'aumento di capitale.

Articolo 6-bis – Azioni a voto plurimo

- 6-bis.1. – Le Azioni a Voto Plurimo attribuiscono gli stessi diritti delle Azioni Ordinarie, fatta eccezione per il diritto di voto, che spetta alle Azioni a Voto Plurimo in misura di 10 (dieci) voti per ogni Azione, in relazione a tutte le assemblee della Società.
- 6-bis.2. – Le Azioni a Voto Plurimo si convertono automaticamente in Azioni Ordinarie, in rapporto di 1 (una) nuova Azione Ordinaria per ogni Azione a Voto Plurimo, in via automatica, senza che occorra alcuna deliberazione di alcun organo sociale, né delle assemblee speciali delle azioni di categoria, e senza modifica alcuna dell'entità del capitale sociale con le modalità e nei termini in seguito specificati, al verificarsi dei seguenti eventi (gli "Eventi di Conversione"): (a) la richiesta di conversione, in qualsiasi momento, da parte del titolare di Azioni a Voto Plurimo, per tutte o parte delle Azioni a Voto Plurimo dal medesimo possedute, con apposita comunicazione pervenuta alla Società mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata, corredata dalla certificazione dell'intermediario aderente al sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari dematerializzati, relativamente alle Azioni a Voto Plurimo di cui viene chiesta la conversione (la "Rinuncia al Voto Plurimo"); (b) il trasferimento delle Azioni a Voto Plurimo a un altro soggetto giuridico, tale intendendosi qualsiasi vicenda giuridica che comporti, a qualsiasi titolo, il passaggio della titolarità della piena proprietà o dell'usufrutto delle Azioni a Voto Plurimo da un soggetto giuridico a un soggetto giuridico diverso (il "Trasferimento"), fatta eccezione per i Trasferimenti Consentiti (come infra definiti); (c) il cambio di controllo di una società o ente che sia titolare di Azioni a Voto Plurimo, tale intendendosi qualsiasi vicenda giuridica che comporti il passaggio del controllo (nei limiti di quanto definito dall'art. 2359, comma 1, n. 1, del codice civile, applicabile mutatis mutandis alle società ed enti diversi dalle società per azioni) di una società o di un ente che sia titolare della piena

proprietà o dell'usufrutto di Azioni a Voto Plurimo da un determinato soggetto giuridico a un soggetto giuridico diverso (il "Cambio di Controllo"), fatta eccezione per i casi in cui il Cambio di Controllo dipenda da un Trasferimento Consentito; (d) il trasferimento della titolarità sostanziale delle Azioni a Voto Plurimo intestate a una società fiduciaria operante ai sensi della legge 1966/1939 e s.m.i. (la "Società Fiduciaria"), per tale intendendosi qualsiasi vicenda giuridica che comporti il passaggio della titolarità sostanziale della piena proprietà o dell'usufrutto delle Azioni a Voto Plurimo da un soggetto giuridico mandante di una Società Fiduciaria a un soggetto giuridico diverso che divenga mandante della medesima Società Fiduciaria (il "Cambio di Mandato"), fatta eccezione per i casi in cui il Cambio di Mandato avvenga in forza di un Trasferimento Consentito.

6-bis.3. – Il Trasferimento non comporta la conversione delle Azioni a Voto Plurimo in Azioni Ordinarie nelle seguenti ipotesi (i "Trasferimenti Consentiti"): (i) qualsiasi Trasferimento ad altro soggetto titolare di Azioni a Voto Plurimo; (ii) qualsiasi Trasferimento derivante da successione per causa di morte, a titolo sia universale sia particolare; (iii) qualsiasi Trasferimento a titolo gratuito in forza di un patto di famiglia ai sensi degli artt. 768- bis e seguenti del codice civile; (iv) qualsiasi Trasferimento a titolo di dotazione di un trust, di un fondo patrimoniale o di una fondazione, a condizione che i beneficiari del trust, del fondo patrimoniale o della fondazione siano lo stesso soggetto trasferente e/o il suo coniuge e/o i suoi discendenti in linea retta; (v) qualsiasi Trasferimento anche derivante da una fusione, una scissione, un conferimento, una vendita o altra operazione, a condizione che la società o l'ente a favore del quale si verifica il passaggio della titolarità delle Azioni a Voto Plurimo continui ad essere assoggettato, anche dopo il Trasferimento, al controllo (ai sensi dell'art. 2359, comma 1, n. 1, del codice civile) direttamente e/o indirettamente del medesimo soggetto che controllava il titolare delle Azioni medesime ovvero del titolare stesso delle Azioni oggetto del Trasferimento; (vi) qualsiasi Trasferimento della mera titolarità formale a titolo di intestazione fiduciaria a favore di una Società Fiduciaria oppure qualsiasi Trasferimento della mera titolarità formale a titolo di re-intestazione al fiduciante da parte di una Società Fiduciaria oppure qualsiasi Trasferimento della mera titolarità formale da una Società Fiduciaria a un'altra Società Fiduciaria per conto del medesimo mandante. Il Cambio di Controllo e il Cambio di Mandato non comportano la conversione delle Azioni a Voto Plurimo nelle ipotesi in cui essi dipendano da un Trasferimento Consentito.

6-bis.4. – In ogni caso di Trasferimento delle Azioni a Voto Plurimo, che non configuri un Trasferimento Consentito, gli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari dematerializzati sono tenuti ed autorizzati a effettuare la scritturazione in accredito a favore del soggetto giuridico avente causa annotando quale oggetto del Trasferimento un numero di Azioni Ordinarie corrispondente al numero di Azioni a Voto Plurimo trasferite. In tal caso, deve essere contestualmente inviata alla Società un'apposita comunicazione attestante l'avvenuto Trasferimento.

6-bis.5. – Qualora il Trasferimento delle Azioni a Voto Plurimo abbia natura di Trasferimento Consentito (anche nelle ipotesi di Cambio di Controllo o

Cambio di Mandato dipendenti dallo stesso), è onere dei soggetti interessati al Trasferimento fornire istruzioni all'intermediario (anche dimostrando la titolarità di ulteriori Azioni a Voto Plurimo ai fini di quanto disposto dal punto (i) del precedente paragrafo 6-bis.3) affinché la scritturazione in accredito a favore del soggetto giuridico avente causa abbia ad oggetto Azioni a Voto Plurimo, anziché Azioni Ordinarie ai sensi di quanto previsto nel presente articolo. In tal caso, deve essere contestualmente inviata alla Società copia della documentazione attestante la natura di Trasferimento Consentito.

- 6-bis.6. – Qualora si verifichi un Cambio di Controllo o un Cambio di Mandato, il soggetto giuridico titolare delle Azioni a Voto Plurimo è obbligato a comunicare alla Società, entro 5 (cinque) giorni dal momento in cui ha avuto notizia del Cambio di Controllo o del Cambio di Mandato, e comunque entro la c.d. record date dell'assemblea che venisse convocata per una data successiva al Cambio di Controllo o al Cambio di Mandato, il verificarsi della Causa di Conversione mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata, corredata dalla certificazione dell'intermediario. La medesima comunicazione deve essere contestualmente effettuata, senza vincoli di forma, allo stesso intermediario, il quale è tenuto ed autorizzato ad annotare nelle proprie scritturazioni l'avvenuta automatica conversione delle Azioni a Voto Plurimo in un pari numero di Azioni Ordinarie.
- 6-bis.7. – In ogni ipotesi di conversione di Azioni a Voto Plurimo in Azioni Ordinarie, la conversione produce effetto nei confronti della Società alla fine del mese solare entro il quale si è verificato l'Evento di Conversione – nonché, se del caso, il giorno precedente alla c.d. record date di qualsiasi assemblea che venisse convocata dopo l'Evento di Conversione (ciò, per quanto attiene agli effetti verso la Società, a condizione che la Società ne abbia avuto contezza ai sensi del presente articolo) – fermo restando l'obbligo degli intermediari di effettuare le annotazioni derivanti dalla conversione, anche prima di tali termini, in conformità alle disposizioni contenute nei paragrafi che precedono.
- 6-bis.8. L'organo amministrativo, nei primi 10 (dieci) giorni di ciascun mese solare, accerta e prende atto del verificarsi degli Eventi di Conversione e della conseguente conversione. In dipendenza di ciò, l'organo amministrativo effettua tutte le opportune comunicazioni ai sensi della disciplina normativa e regolamentare vigente, ivi incluso il deposito dello statuto aggiornato nel registro delle imprese, ai sensi dell'art. 2436, comma 6, del codice civile, riportante il numero delle Azioni Ordinarie e delle Azioni a Voto Plurimo in cui è suddiviso il capitale sociale. In caso di omissione dell'organo amministrativo la verifica degli Eventi di Conversione avviene a cura dell'organo di controllo che è tenuto altresì ad effettuare gli adempimenti che precedono.
- 6-bis.9. – In ogni caso di violazione degli obblighi di comunicazione del verificarsi di un Evento di Conversione o di mancata annotazione da parte degli intermediari dell'avvenuta conversione, il diritto di voto (nella sua interezza) delle Azioni a Voto Plurimo per le quali non sono state effettuate le comunicazioni o le annotazioni prescritte è sospeso sino al momento in cui la situazione non venga regolarizzata. Le deliberazioni assunte con il voto determinante delle Azioni a Voto Plurimo il cui voto è sospeso sono

annullabili ai sensi dell'art. 2377 del codice civile.

6-bis.10. – In caso di aumento del capitale sociale, valgono le disposizioni che seguono: (a) in caso di aumento gratuito del capitale sociale con emissione di nuove Azioni, devono essere emesse nuove Azioni Ordinarie e nuove Azioni a Voto Plurimo in proporzione al numero di Azioni delle due categorie, al momento di efficacia della deliberazione; (b) in caso di aumento a pagamento del capitale sociale, in opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 1, del codice civile, la Società emette nuove Azioni Ordinarie e nuove Azioni a Voto Plurimo in proporzione al numero di Azioni delle due categorie, al momento della pubblicazione dell'offerta in opzione, salvo consti l'approvazione delle assemblee speciali delle due categorie di Azioni ai sensi dell'art. 2376 del codice civile. Le Azioni a Voto Plurimo potranno essere sottoscritte soltanto dai soci già titolari di Azioni a Voto Plurimo; in assenza di sottoscrizione delle Azioni a Voto Plurimo di nuova emissione da parte dei soci già titolari di Azioni a Voto Plurimo, le stesse si convertiranno automaticamente in Azioni Ordinarie, in ragione di 1 (una) nuova Azione Ordinaria per ogni Azione a Voto Plurimo, e saranno offerte agli altri soci secondo quanto previsto dalla legge; (c) in caso di aumento a pagamento del capitale sociale, con esclusione del diritto di opzione in conformità a quanto previsto dalla legge, non è necessaria l'approvazione delle assemblee speciali delle due categorie di Azioni ai sensi dell'art. 2376 del codice civile, anche qualora non siano emesse nuove Azioni Ordinarie e nuove Azioni a Voto Plurimo in proporzione al numero di Azioni delle due categorie; (d) in caso di aumento di capitale sociale in opzione da effettuare mediante emissione di sole Azioni Ordinarie (ferma restando l'approvazione dell'assemblea speciale della categoria di Azioni a Voto Plurimo ai sensi dell'art. 2376 del codice civile), il diritto a sottoscrivere le emittende Azioni Ordinarie dovrà in ogni caso essere riconosciuto ai titolari di Azioni Ordinarie e ai titolari di Azioni a Voto Plurimo (salvo che il relativo diritto di opzione sia escluso nei modi di legge) in proporzione e in relazione a tutte le Azioni – sia Azioni Ordinarie sia Azioni a Voto Plurimo – da ciascuno degli stessi detenute al momento dell'esecuzione dell'aumento di capitale. Parimenti, nel caso in cui la Società partecipi a una fusione per incorporazione quale incorporanda ovvero a una fusione propria, i titolari di Azioni a Voto Plurimo avranno diritto di ricevere, nell'ambito del rapporto di cambio, Azioni munite delle medesime caratteristiche delle Azioni a Voto Plurimo, nei limiti di legge e compatibilità.

6-bis.11. – Non è altresì necessaria l'approvazione delle assemblee speciali di categoria ai sensi dell'art. 2376 del codice civile in relazione alla deliberazione di richiesta di ammissione a quotazione/alle negoziazioni delle Azioni su di un mercato regolamentato o su di un sistema multilaterale di negoziazione.

Articolo 7 – Strumenti finanziari

7.1 La società, con delibera da assumersi da parte dell'assemblea straordinaria con le maggioranze di legge, può emettere strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il diritto di voto nell'assemblea generale degli azionisti.

Articolo 8 – Obbligazioni

- 8.1 La società può emettere obbligazioni, nominative o al portatore, anche convertibili e “*cum warrant*” o *warrants* conformemente alle vigenti disposizioni normative.
- 8.2 L'assemblea può attribuire agli amministratori la facoltà di emettere obbligazioni convertibili a norma dell'art. 2420-*ter* del Codice Civile e/o *warrants*.

Articolo 9 – Patrimoni destinati

- 9.1 I patrimoni destinati ad uno specifico affare sono istituiti con delibera dell'organo amministrativo ai sensi dell'art. 2447-*ter* del Codice Civile.
- 9.2 Nello stesso modo deve essere autorizzata la conclusione dei contratti di finanziamento di cui all'art. 2447-*bis* lettera b) del Codice Civile.

Articolo 10 – Finanziamenti e conferimenti

- 10.1 La società potrà acquisire dai soci versamenti e finanziamenti a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta del risparmio tra il pubblico.
- 10.2 I conferimenti dei soci possono avere ad oggetto somme di denaro, beni in natura o crediti, secondo le deliberazioni dell'assemblea.

Articolo 11 – Trasferibilità e negoziazione delle azioni

- 11.1 – Le Azioni Ordinarie sono liberamente trasferibili.
- 11.2 – Le Azioni Ordinarie e le Azioni a Voto Plurimo possono costituire oggetto di ammissione alla negoziazione su mercati regolamentati e su sistemi multilaterali di negoziazione ai sensi della normativa vigente, con particolare riguardo al sistema multilaterale di negoziazione denominato Euronext Growth Milan, mercato gestito e organizzato da Borsa Italiana S.p.A. (“Euronext Growth Milan” e “Borsa Italiana”).
- 11.3 – Il diritto di opzione spettante ai soci può essere escluso, ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo, del Codice Civile, nei limiti del 10% del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione della società di revisione incaricata della revisione legale dei conti della società.

Articolo 12 – Recesso

- 12.1 I soci hanno diritto di recedere nei casi e con gli effetti previsti dalla legge.
- 12.2 Non spetta tuttavia il diritto di recesso in caso di proroga del termine di durata della società o di introduzione di limiti alla circolazione delle azioni.

Articolo 13 – Soggezione ad attività di direzione e coordinamento

- 13.1 La società deve indicare l'eventuale propria soggezione all'altrui attività di direzione e coordinamento negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la sezione del registro delle imprese di cui all'art. 2497-*bis*, comma secondo del Codice Civile.

Articolo 14 – Disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto

- 14.1 – A partire dal momento in cui le Azioni Ordinarie emesse dalla società sono

ammesse alle negoziazioni sull'Euronext Growth Milan si rendono applicabili per richiamo volontario e in quanto compatibili le disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria relative alle società quotate di cui al TUF ed ai regolamenti di attuazione di volta in volta adottati dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (la "Consob") (di seguito, la "Disciplina Richiamata") limitatamente alle disposizioni richiamate nel Regolamento Euronext Growth Milan come successivamente modificato.

- 14.2 – Qualsiasi determinazione opportuna o necessaria per il corretto svolgimento della offerta (ivi comprese quelle eventualmente afferenti la determinazione del prezzo di offerta) sarà adottata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1349 c.c., su richiesta della società e/o degli azionisti, dal Panel di cui al Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan predisposto da Borsa Italiana, che disporrà anche in ordine a tempi, modalità, costi del relativo procedimento, ed alla pubblicità dei provvedimenti così adottati in conformità al Regolamento stesso.
- 14.3 – Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell'offerta, il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'articolo 106, commi 1, 1-bis, 1-ter, 3 lettera (a), 3 lettera (b) – salva la disposizione di cui al comma 3- quater – e 3-bis del TUF, ove non accompagnato dalla comunicazione al Consiglio di Amministrazione e dalla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalla disciplina richiamata e da qualsiasi determinazione eventualmente assunta dal Panel con riferimento alla offerta stessa, nonché qualsiasi inottemperanza di tali determinazioni comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente.

Articolo 15 – Revoca dall'ammissione alle negoziazioni

- 15.1 Qualora la società richieda a Borsa Italiana la revoca dall'ammissione dei propri strumenti finanziari Euronext Growth Milan, deve comunicare tale intenzione di revoca informando anche il Euronext Growth Advisor e informare separatamente Borsa Italiana della data preferita per la revoca almeno venti giorni di mercato aperto prima di tale data.
- 15.2 Fatte salve le deroghe previste dal Regolamento Euronext Growth Milan, la richiesta dovrà essere approvata dall'assemblea dei soci con la maggioranza del 90% dei partecipanti. Tale quorum deliberativo si applicherà a qualunque delibera della società suscettibile di comportare, anche indirettamente, l'esclusione dalle negoziazioni degli strumenti finanziari Euronext Growth Milan, così come a qualsiasi deliberazione di modifica della presente disposizione statutaria.

Articolo 16 – Obblighi di informazioni in relazione alle partecipazioni rilevanti

- 16.1 – A partire dal momento in cui le azioni emesse dalla società siano ammesse alle negoziazioni sull' Euronext Growth Milan trova applicazione la "Disciplina sulla Trasparenza" come definita nel Regolamento Euronext Growth Milan adottato da Borsa Italiana, come di volta in volta modificato ed integrato ("Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan"), con particolare riguardo alle comunicazioni e informazioni dovute dagli Azionisti Significativi (come definiti nel Regolamento medesimo).
- 16.2 – Ciascun azionista, qualora il numero delle proprie azioni con diritto di voto,

successivamente ad operazioni di acquisto o vendita, raggiunga le, superi le o scenda al di sotto delle, soglie fissate dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan è tenuto a comunicare tale situazione al Consiglio di Amministrazione della società, entro 4 (quattro) giorni di negoziazioni decorrenti dal giorno in cui è stata effettuata l'operazione che ha comportato il "cambiamento sostanziale" (ai sensi del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan) secondo i termini e le modalità previste dalla Disciplina sulla Trasparenza. Si precisa che nelle ipotesi di emissione di azioni a voto plurimo, ai fini dell'adempimento degli obblighi di comunicazione, per capitale sociale si intende sia il numero complessivo dei diritti di voto sia il numero di azioni ordinarie detenute e sono dovute entrambe le comunicazioni.

- 16.3 – La mancata comunicazione al Consiglio di Amministrazione di quanto sopra comporterà l'applicazione della Disciplina sulla Trasparenza.

Articolo 17 – Convocazione e luogo dell'assemblea

- 17.1– L'assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e al presente Statuto, obbligano tutti i soci ancorché dissenzienti e/o non intervenuti.
- 17.2 – L'assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge.
- 17.3 – L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro 180 (centottanta) giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.
- 17.4 – Fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 22, l'assemblea è convocata in qualsiasi luogo del Comune in cui ha sede la società, a scelta dell'organo amministrativo, o in altro luogo, purché in Italia o nei Paesi dell'Unione Europea o in Svizzera.
- 17.5 – L'assemblea viene convocata nei termini prescritti dalla disciplina di legge e regolamentare pro tempore vigente mediante avviso pubblicato sul sito internet della società ed inoltre, anche per estratto secondo la disciplina vigente, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o in almeno uno dei seguenti quotidiani: Il Sole 24 Ore o MF–Milano Finanza o Italia Oggi.
- 17.6 – Ove non sia concretato ovvero sia venuto meno il requisito dell'ammissione a quotazione delle azioni o degli altri strumenti finanziari della società su un sistema multilaterale di negoziazione ovvero su di un mercato regolamentato, l'assemblea può essere convocata, in via alternativa a quanto previsto dal paragrafo che precede, dall'organo amministrativo, ovvero dal presidente del consiglio di amministrazione ovvero, in sua assenza o impedimento, dal vicepresidente o dall'amministratore delegato (se nominati) , con lettera raccomandata con avviso di ricevimento oppure mediante telefax o posta elettronica almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza.
- 17.7 – L'avviso di convocazione – fatto salvo il disposto dell'art. 23 – deve indicare:
- il luogo in cui si svolge l'assemblea nonché i luoghi eventualmente ad esso collegati per via telematica;
 - la data e l'ora di prima convocazione dell'assemblea e delle eventuali convocazioni successive;
 - le materie all'ordine del giorno;
 - le altre menzioni eventualmente richieste dalla legge e dalla normativa regolamentare applicabile.

Articolo 18 – Assemblea totalitaria

- 18.1 Anche in mancanza di formale convocazione, ove applicabile, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale, sono presenti tutti gli aventi diritto al voto e partecipa all'assemblea (anche in teleconferenza ai sensi del successivo art. 23) la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e la maggioranza dei componenti dell'organo di controllo.
- 18.2 Per l'intervento all'assemblea totalitaria non occorre il preventivo deposito delle azioni o della relativa certificazione presso la sede o le banche incaricate.
- 18.3 Lo stesso vale per gli strumenti finanziari eventualmente aventi diritto al voto.
- 18.4 In tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione (ed alla votazione) degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Articolo 19 – Competenze dell'assemblea ordinaria

- 19.1 – L'Assemblea ordinaria delibera sulle materie previste dalla legge e dal presente statuto.
- 19.2 – Sono in ogni caso di competenza dell'Assemblea ordinaria le deliberazioni relative all'assunzione di partecipazioni comportanti responsabilità illimitata per le obbligazioni della società partecipata.
- 19.3 – Quando le azioni della società sono ammesse alle negoziazioni su un sistema multilaterale di negoziazione e salvo ove diversamente previsto dal Regolamento Euronext Growth Milan e/o da un provvedimento di Borsa Italiana S.p.A., è necessaria la preventiva autorizzazione dell'assemblea ordinaria, ai sensi dell'art. 2364, comma 1, Cod. Civ., oltre che nei casi disposti dalla legge, nelle seguenti ipotesi: (i) acquisizioni di partecipazioni od imprese od altri cespiti che realizzino un "reverse take over" ai sensi del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan; (ii) cessione di partecipazioni od imprese od altri cespiti che realizzino un "cambiamento sostanziale del business" ai sensi del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan; (iii) richiesta di revoca delle azioni della società dalle negoziazioni, fermo restando quanto previsto al precedente articolo 15.

Articolo 20 – Competenze dell'assemblea straordinaria

- 20.1 L'Assemblea straordinaria delibera nelle materie previste dalla legge e dalle norme del presente statuto.
- 20.2 In concorso con la competenza assembleare, spettano alla competenza dell'organo amministrativo le deliberazioni concernenti gli oggetti indicati negli artt. 2365, secondo comma e 2446, ultimo comma, Codice Civile.

Articolo 21 – *Quorum* assembleari

- 21.1 L'assemblea ordinaria e l'assemblea straordinaria possono essere convocate in prima, seconda o in ulteriori convocazioni.
- 21.2 L'assemblea ordinaria e l'assemblea straordinaria deliberano validamente con le presenze e le maggioranze stabilite rispettivamente dagli artt. 2368 e 2369 del Codice Civile.
- 21.3 I *quorum* stabiliti per la seconda convocazione valgono anche per le

eventuali convocazioni successive.

Articolo 22 – Intervento all'assemblea

- 22.1 La legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto sono disciplinate dalla normativa vigente. In dipendenza dell'ammissione sull'Euronext Growth Milan, la legittimazione all'intervento spetta agli azionisti per i quali sia pervenuta alla società, entro la fine del giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione, l'apposita comunicazione rilasciata dall'intermediario autorizzato, sulla base delle proprie scritture contabili, che attesti la loro legittimazione. Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora la comunicazione sia pervenuta alla società oltre il termine sopra indicato, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione. La comunicazione dell'intermediario è effettuata dallo stesso sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione. Le registrazioni in accredito o in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto in assemblea. È fatta salva la normativa di volta in volta applicabile.
- 22.2 Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in assemblea ai sensi di legge, mediante delega rilasciata secondo le modalità previste dalla normativa vigente. La delega può essere notificata alla società anche in via telematica, mediante trasmissione per posta elettronica secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione. La Società può designare, per ciascuna assemblea, con indicazione contenuta nell'avviso di convocazione, un soggetto, con il ruolo di rappresentante designato anche in via esclusiva, al quale i soci possano conferire, con le modalità e nei termini previsti dalla legge e dalle disposizioni regolamentari pro tempore vigenti, delega con istruzioni di voto su tutte o alcune proposte all'ordine del giorno, nei termini e con le modalità previste dalla legge.
- 22.3 Ove previsto e/o consentito dalla normativa pro tempore vigente, la Società può prevedere che l'intervento e l'esercizio del diritto di voto in assemblea possano avvenire anche esclusivamente mediante conferimento di delega (o sub-delega) di voto al rappresentante designato. A tal fine, la Società può prevedere nell'avviso di convocazione che l'intervento in assemblea e l'esercizio del diritto di voto avvengano esclusivamente per il tramite del rappresentante designato.
- 22.4 Nel caso la Società faccia ricorso alla facoltà di cui al precedente comma, e ove previsto e/o consentito dalla normativa pro tempore vigente, la Società potrà prevedere che la partecipazione all'assemblea da parte dei soggetti legittimati (amministratori, sindaci, rappresentanti della società di revisione, Notaio, Rappresentante Designato e gli altri soggetti a cui è consentita la partecipazione all'Assemblea ai sensi della legge e dello Statuto sociale, diversi da coloro ai quali spetta il diritto di voto) possa avvenire anche o unicamente mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano l'identificazione, senza necessità che si trovino nello stesso luogo il Presidente, il Segretario e/o il Notaio, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che: (a) sia consentito al

presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; (c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno; (d) tale modalità sia prevista dall'avviso di convocazione dell'assemblea che indichi, altresì, i luoghi presso cui presentarsi. La riunione, ove non si tenga unicamente mediante mezzi di telecomunicazione, si considera tenuta nel luogo ove sono presenti, simultaneamente, il presidente e il soggetto verbalizzante; ove, al contrario, la riunione si tenga unicamente mediante mezzi di telecomunicazione, la stessa si considererà tenuta presso la sede legale della Società.

Articolo 23 – Assemblea in teleconferenza

23.1 L'assemblea ordinaria e/o straordinaria può tenersi, con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, per audio, video o teleconferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento degli azionisti; è pertanto necessario che:

- sia consentito al Presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, distribuendo agli stessi via fax o a mezzo posta elettronica, se redatta, la documentazione predisposta per la riunione, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Se previsto nell'avviso di convocazione e con le modalità ivi indicate ai fini dell'intervento e della partecipazione, l'Assemblea potrà tenersi anche unicamente con mezzi di telecomunicazione senza indicazione del luogo di convocazione, ai sensi di legge e in conformità alla normativa anche regolamentare pro tempore vigente, nonché senza alcuna necessità che il Presidente e il soggetto verbalizzante si trovino nello stesso luogo.

Articolo 24 – Presidente e segretario dell'assemblea. Verbalizzazione

24.1 L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in mancanza, dal più anziano di età dei consiglieri presenti.

24.2 Qualora non sia presente alcun componente dell'organo amministrativo, o se la persona designata secondo le regole sopra indicate si dichiara non disponibile, l'assemblea sarà presieduta da persona eletta dalla maggioranza dei soci presenti; nello stesso modo si procederà alla nomina del segretario.

24.3 Il Presidente dell'assemblea accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, verifica la regolarità della costituzione dell'Assemblea, regola il suo svolgimento, stabilisce nel rispetto della legge le modalità di votazione, ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

24.4 Le riunioni assembleari sono constatate da un verbale redatto dal segretario, designato dall'assemblea stessa, e sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

24.5 Nei casi di legge – ovvero quando il Presidente dell'assemblea lo ritenga opportuno – il verbale dell'assemblea è redatto da notaio.

Articolo 25 – Assemblee speciali

25.1 Se esistono più categorie di azioni o strumenti finanziari muniti del diritto di voto, ciascun titolare ha diritto di partecipare all'assemblea speciale di appartenenza.

Articolo 26 – Amministratori

26.1 Gli amministratori possono essere non soci, durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi stabilito all'atto della nomina e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica salve le cause di cessazione e di decadenza previste dalla legge e dal presente Statuto.

26.2 Gli amministratori sono rieleggibili.

Articolo 27 – Consiglio di Amministrazione

27.1 – Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di 3 (tre) membri ad un massimo di 7 (sette) membri.

27.2 – Spetta all'assemblea ordinaria provvedere alla determinazione del numero dei membri dell'organo amministrativo e della relativa durata in carica, ferma restando la durata massima prevista dall'art. 2382, comma 2, c.c.

27.3 – Gli amministratori vengono nominati dall'assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti nelle quali i candidati devono essere elencati, ciascuno abbinato ad un numero progressivo. Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti rappresentino almeno il 10% del capitale sociale.

27.4 – Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

27.5 – Ogni azionista non può presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o fiduciaria, più di una lista. Nel caso in cui un azionista abbia concorso a presentare più di una lista, la presentazione di tali liste sarà invalida nel caso in cui il computo della partecipazione dell'azionista risulti determinante al raggiungimento della soglia richiesta.

27.6 – Le liste, corredate del curriculum professionale di ciascun soggetto designato e sottoscritte dai soci che le hanno presentate, devono essere consegnate preventivamente all'assemblea e comunque al più tardi, entro 5 (cinque) giorni precedenti alla data dell'assemblea, unitamente alla documentazione attestante la qualità di azionisti da parte di coloro che le hanno presentate.

27.7 – Entro lo stesso termine, devono essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e dichiarano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, nonché l'esistenza dei requisiti eventualmente prescritti dalla legge e dai regolamenti per i membri del Consiglio di Amministrazione.

27.8 – Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono

sono considerate come non presentate.

- 27.9 – Resta inteso che in caso di ammissione delle Azioni Ordinarie alla negoziazione sull'Euronext Growth Milan, almeno un amministratore dovrà essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF.
- 27.10 – Risultano eletti quali membri del Consiglio di Amministrazione i candidati indicati in ordine progressivo nella lista che ottiene il maggior numero di voti ("Lista di Maggioranza") in numero pari al numero complessivo dei componenti dell'organo amministrativo da eleggere meno uno. Se la Lista di Maggioranza contiene un numero di candidati superiore al numero complessivo dei componenti dell'organo amministrativo da eleggere, risultano eletti i candidati con numero progressivo inferiore o pari al numero complessivo dei componenti dell'organo amministrativo da eleggere meno uno.
- 27.11 – Risulta inoltre eletto un consigliere tratto dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti – e che, ai sensi delle disposizioni applicabili, non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza – in persona del candidato indicato col primo numero nella lista medesima.
- 27.12 – Non si terrà comunque conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle medesime.
- 27.13 – Nell'ipotesi in cui più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si procede ad una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste, risultando eletti i candidati della lista che ottenga la maggioranza semplice dei voti.
- 27.14 – Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina di un amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dall'art. 148, comma 3, del TUF, il candidato non indipendente eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto della stessa lista, ovvero, in difetto, dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto delle altre liste, secondo il numero di voti da ciascuna ottenuto. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che il Consiglio di Amministrazione risulti composto da almeno un amministratore in possesso dei requisiti di cui all'art. 148, comma 3, del TUF. Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'assemblea a maggioranza, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei citati requisiti.
- 27.15 – Nel caso in cui venga presentata un'unica lista o nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, l'assemblea delibera con le maggioranze di legge.
- 27.16 – Sono comunque salve diverse ed ulteriori disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari.
- 27.17 – Per la nomina di amministratori che abbia luogo al di fuori delle ipotesi di rinnovo dell'intero Consiglio di Amministrazione, l'assemblea delibera con le maggioranze di legge; gli amministratori così nominati cessano insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

Articolo 28 – Convocazione del Consiglio di Amministrazione

- 28.1 Il Consiglio di Amministrazione si raduna, anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in un Paese dell'Unione Europea o in Svizzera, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da due dei suoi membri.
- 28.2 La convocazione viene fatta dal Presidente con lettera, telegramma, *telex* o messaggio di posta elettronica almeno 3 (tre) giorni prima a ciascun membro del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale o, in caso di urgenza, almeno 1 (uno) giorno prima.
- 28.3 L'avviso di convocazione deve indicare:
- il luogo in cui si svolge la riunione nonché i luoghi eventualmente ad esso collegati per via telematica, fatto salvo il disposto dell'art. 31;
 - la data e l'ora di prima convocazione della riunione e delle eventuali convocazioni successive;
 - le materie all'ordine del giorno;
 - le altre menzioni eventualmente richieste dalla legge e dalla normativa regolamentare applicabile.
- 28.4 Si riterranno comunque validamente costituite le riunioni del Consiglio di Amministrazione, anche in difetto di formale convocazione, quando siano presenti (anche eventualmente mediante teleconferenza) tutti gli amministratori e tutti i Sindaci Effettivi.

Articolo 29 – *Quorum consiliari*

- 29.1 Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri.
- 29.2 Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli amministratori in carica, salvo diverse previsioni di legge. In caso di parità prevale il voto di colui che presiede la riunione.
- 29.3 I consiglieri astenuti o che si siano dichiarati in conflitto di interessi non sono computati ai fini del calcolo della maggioranza.

Articolo 30 – Presidenza e verbale delle riunioni del Consiglio di Amministrazione

- 30.1 Il Consiglio di Amministrazione nomina fra i suoi membri il Presidente, quando a ciò non provveda l'assemblea; può inoltre nominare uno o più Vice-Presidenti ed un segretario, anche in via permanente ed anche estraneo al Consiglio stesso.
- 30.2 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in mancanza, dall'amministratore designato dagli intervenuti.
- 30.3 Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

Articolo 31 – Riunioni del Consiglio di Amministrazione in teleconferenza

- 31.1 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si potranno svolgere anche esclusivamente per video, audio o teleconferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno dei partecipanti sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti.

Articolo 32 – Sostituzioni degli amministratori

- 32 Per la sostituzione degli amministratori nel corso dell'esercizio vale il disposto dell'art. 2386 del Codice Civile, nel rispetto della vigente normativa speciale, ove applicabile.

Articolo 33 – Decadenza degli amministratori

- 33.1 Qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a mancare la maggioranza degli Amministratori nominati dall'assemblea, si intenderà cessato l'intero consiglio di amministrazione e gli amministratori rimasti in carica convocheranno d'urgenza l'assemblea per la nomina del nuovo organo amministrativo.
- 33.2 L'assemblea per la nomina di un nuovo organo amministrativo deve essere convocata d'urgenza dagli amministratori rimasti in carica od anche da uno solo di essi.

Articolo 34 – Poteri di gestione dell'organo amministrativo

- 34.1 Al Consiglio di Amministrazione spettano tutti i poteri per la gestione dell'impresa sociale senza distinzione e/o limitazione per atti di cosiddetta ordinaria e straordinaria amministrazione.
- 34.2 Al Consiglio di Amministrazione spetta, in via non esclusiva, la competenza per adottare le deliberazioni concernenti gli oggetti indicati negli artt. 2365, secondo comma e 2446, ultimo comma, Codice Civile.

Articolo 35 – Operazioni con Parti Correlate

- 35.1 Il consiglio di amministrazione adotta procedure che assicurino la trasparenza e la correttezza sostanziale delle operazioni con parti correlate, in conformità alla disciplina legale e regolamentare di tempo in tempo vigente.
- 35.2 Ai fini di quanto previsto nel presente statuto, per la nozione di operazioni con parti correlate, operazioni di maggiore rilevanza, comitato degli amministratori indipendenti, presidio equivalente, soci non correlati etc. si fa riferimento alla procedura per le operazioni con parti correlate adottata e pubblicata dalla società sul proprio sito *internet* (la "**Procedura**") ed alla normativa *pro tempore* vigente in materia di operazioni con parti correlate e gestione dei conflitti di interesse.
- 35.3 In particolare, le operazioni di maggiore rilevanza con parti correlate di competenza dell'assemblea, ovvero che debbano essere da questa autorizzate, sottoposte all'assemblea in presenza di un parere contrario del comitato degli amministratori indipendenti o dell'equivalente presidio, o comunque senza tenere conto dei rilievi formulati da tale comitato o presidio, sono deliberate con le maggioranze assembleari previste dal presente statuto, fermo restando che il compimento dell'operazione è impedito qualora la maggioranza dei soci non correlati votanti esprima voto contrario all'operazione. Il compimento dell'operazione è impedito solamente qualora i soci non correlati presenti in assemblea rappresentino almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale con diritto di voto.
- 35.4 La Procedura adottata dalla società può altresì prevedere, ove consentito, che in caso di urgenza, le operazioni con parti correlate possano essere concluse, nei termini e alle condizioni previste dalle disposizioni di legge e regolamentari di tempo in tempo vigenti e/o nella Procedura, in deroga alle

procedure ordinarie ivi contemplate.

Articolo 36 – Delega di attribuzioni

- 36.1 Il Consiglio di Amministrazione, nei limiti e con i criteri previsti dall'art. 2381 del Codice Civile, può delegare proprie attribuzioni in tutto o in parte singolarmente ad uno o più dei suoi componenti, ivi compreso il Presidente, ovvero ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi membri, determinando i limiti della delega e dei poteri attribuiti.
- 36.2 Gli organi delegati riferiscono al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, almeno ogni sei mesi.
- 36.3 Al Consiglio di Amministrazione spetta comunque il potere di controllo e di avocare a sé operazioni rientranti nella delega, oltre che il potere di revocare le deleghe.
- 36.4 Il Consiglio di Amministrazione può costituire al proprio interno comitati o commissioni, delegando ad essi, nei limiti consentiti, incarichi speciali o attribuendo funzioni consultive o di coordinamento.

Articolo 37 – Comitato esecutivo

- 37.1 Il comitato esecutivo, se nominato, si compone da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri.
- 37.2 I membri del comitato esecutivo possono in ogni tempo essere revocati o sostituiti dal Consiglio di Amministrazione.
- 37.3 Per la convocazione, la costituzione ed il funzionamento del comitato esecutivo valgono le norme previste per il Consiglio di Amministrazione.

Articolo 38 – Direttore generale

- 38.1 Il Consiglio di Amministrazione può nominare un direttore generale, anche estraneo al Consiglio, determinandone le funzioni e le attribuzioni all'atto della nomina; non possono comunque essere delegati al direttore generale, i poteri riservati dalla legge agli amministratori e quelli che comportino decisioni concernenti la definizione degli obiettivi globali della società e la determinazione delle relative strategie.
- 38.2 Il direttore generale si avvale della collaborazione del personale della società organizzandone le attribuzioni e le competenze funzionali.

Articolo 39 – Compensi degli amministratori

- 39.1 Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni dell'ufficio.
- 39.2 Per i compensi degli amministratori vale il disposto dell'art. 2389 del Codice Civile.
- 39.3 L'assemblea può anche accantonare a favore degli amministratori, nelle forme reputate idonee, una indennità per la risoluzione del rapporto, da liquidarsi alla cessazione del mandato.

Articolo 40 – Rappresentanza

- 40.1 Il potere di rappresentare la società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione, senza limiti alcuni, nonché se nominato al Vice-Presidente, nei limiti stabiliti nella deliberazione di nomina.
- 40.2 In caso di nomina di consiglieri delegati, ad essi spetta la rappresentanza

della società nei limiti dei loro poteri di gestione.

Articolo 41 – Collegio Sindacale

- 41.1 Il Collegio Sindacale esercita le funzioni previste dall'art. 2403 del Codice Civile; è composto di 3 (tre) membri effettivi; devono inoltre essere nominati 2 (due) Sindaci Supplenti.
- 41.2 La nomina dei sindaci viene effettuata sulla base di liste presentate da soci, con la procedura qui di seguito prevista.
- 41.3 Ciascuna lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di Sindaco Effettivo, l'altra per i candidati alla carica di Sindaco Supplente, nell'ambito delle quali i candidati sono elencati in numero progressivo. Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti rappresentino almeno il 10% del capitale sociale.
- 41.4 Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.
- 41.5 Ogni azionista non può presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o fiduciaria, più di una lista.
- 41.6 Nel caso in cui un azionista abbia concorso a presentare più di una lista, la presentazione di tali liste sarà invalida nel caso in cui il computo della partecipazione dell'azionista risulti determinante al raggiungimento della soglia richiesta.
- 41.7 Le liste, corredate dei *curriculum* professionali dei soggetti designati e sottoscritte dai soci che le hanno presentate, devono essere consegnate preventivamente all'assemblea e, comunque, al più tardi, entro 5 (cinque) giorni precedenti alla data dell'assemblea, unitamente alla documentazione attestante la qualità di azionisti da parte di coloro che le hanno presentate. Entro lo stesso termine, devono essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e dichiarano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, nonché l'esistenza dei requisiti eventualmente prescritti dalla legge e dai regolamenti per i membri del Collegio Sindacale.
- 41.8 All'elezione dei sindaci si procede come segue:
 - a) dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero dei voti, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due Sindaci Effettivi ed un Sindaco Supplente;
 - b) dalla seconda lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero dei voti e che non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, un Sindaco Effettivo ed un Sindaco Supplente.
- 41.9 Nell'ipotesi in cui più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si procede ad una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste, risultando eletti i candidati della lista che ottenga la maggioranza semplice dei voti.
- 41.10 La presidenza del Collegio Sindacale spetta al candidato al primo posto della sezione dei candidati alla carica di Sindaco Effettivo della lista di cui alla lettera a) del comma precedente.
- 41.11 Nel caso in cui venga presentata un'unica lista, l'assemblea delibera con le maggioranze di legge.

- 41.12 In mancanza di liste e nel caso in cui attraverso il meccanismo del voto per lista il numero di candidati eletti risulti inferiore al numero stabilito dal presente statuto, il Collegio Sindacale viene, rispettivamente, nominato o integrato dall'assemblea con le maggioranze di legge.
- 41.13 In caso di cessazione di un sindaco, qualora siano state presentate più liste, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato.
- 41.14 In ogni altro caso, così come in caso di mancanza di candidati nella lista medesima, l'assemblea provvede alla nomina dei Sindaci Effettivi o supplenti, necessari per l'integrazione del Collegio Sindacale, con votazione a maggioranza.
- 41.15 In ipotesi di sostituzione del Presidente del Collegio Sindacale, il sindaco subentrante assume anche la carica di Presidente del Collegio Sindacale, salvo diversa deliberazione dell'assemblea.
- 41.16 L'assemblea determina il compenso spettante ai sindaci, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico.
- 41.17 Poteri, doveri e funzioni dei sindaci sono stabiliti dalla legge. Ai Sindaci Effettivi spetta il compenso stabilito dall'assemblea.
- 41.18 Il Collegio Sindacale può tenere le proprie riunioni per video, audio o teleconferenza, con le modalità sopra precisate per il Consiglio di Amministrazione.

Articolo 42 – Revisione legale dei conti

- 42.1 La revisione legale dei conti della società è esercitata da una società di revisione legale iscritta in apposito albo a norma delle disposizioni di legge.

Articolo 43 – Bilancio e utili

- 43.1 Gli esercizi sociali si chiudono il giorno 30 giugno di ogni anno.
- 43.2 Al termine di ogni esercizio sociale, l'organo amministrativo procede alla formazione del bilancio e delle conseguenti formalità, a norma di legge.
- 43.3 Gli utili netti risultanti dal bilancio approvato, dedotto il 5% per la riserva legale sino a quando non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, possono essere distribuiti ai soci o destinati a riserva, secondo la deliberazione dell'assemblea.

Articolo 44 – Scioglimento e liquidazione

- 44.1 La società si scioglie nei casi previsti dalla legge, ed in tali casi la liquidazione della società è affidata ad un liquidatore o ad un collegio di liquidatori, nominato/i, con le maggioranze previste per le modificazioni dello Statuto, dalla assemblea dei soci, che determina anche le modalità di funzionamento.
- 44.2 Salva diversa delibera dell'assemblea, al liquidatore compete il potere con rappresentanza di compiere tutti gli atti utili ai fini della liquidazione, con facoltà, a titolo esemplificativo, di cedere singoli beni o diritti o blocchi di essi, stipulare transazioni, effettuare denunce, nominare procuratori speciali per singoli atti o categorie di atti; per la cessione dell'azienda relativa all'impresa sociale o di singoli suoi rami occorre comunque la preventiva autorizzazione dei soci.

Art. 45 – Controversie

- 45.1 Le eventuali controversie che sorgessero fra i soci o fra i soci e la società, anche se promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero nei loro confronti, sono devolute all'Autorità Giudiziaria competente per materia, in relazione alla normativa di tempo in tempo vigente, e per territorio, in relazione al luogo ove ha sede la società.

Art. 46 – Rinvio

- 46.1 Per quanto non previsto nel presente statuto valgono le norme di legge in materia di società per azioni.

Visto per inserzione

Cuneo, 31 luglio 2026

All'originale firmato:

Massimo MARTINELLI Notaio